



Savignano sul Panaro, 28 gennaio 2021

Alla c.a.

Regione Emilia-Romagna, Servizio
Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale

Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna,
vipsa@postacert.regione.emiliaromagna.i
t

ARPAE – Area Autorizzazioni e
Concessioni Area Metropolitana

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla realizzazione di un “Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto (discarica per rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 6 comma 4 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i., sottocategoria discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del medesimo D.M., con annesso impianto di sperimentazione consistente nell’inertizzazione di rifiuti a base di amianto mediante trattamento termico con microonde) presentato da UnUnirecuperi S.r.l. in loc. Castello di Serravalle nel Comune di Valsamoggia (Bo)

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO E RICHIESTA INTEGRAZIONI

Richiamata la nota Prot. 10/11/2020.0744817.E di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale citato in oggetto;

Vista la documentazione tecnica oggetto di pubblicazione, prodotta dal Proponente Unirecuperi s.r.l.,

facendo seguito alla riunione della Conferenza istruttoria tenutasi lo scorso 19 gennaio 2020,

in qualità di Ente direttamente coinvolto dagli impatti del progetto, il Comune di Savignano sul Panaro intende presentare all'attenzione di tutti i partecipanti al procedimento in corso il presente contributo istruttorio, al quale sono allegati quali parti integranti e sostanziali i seguenti studi, commissionati dall'Amministrazione comunale di Savignano allo scopo di operare una analisi approfondita e competente della proposta progettuale sottoposta a PAUR:

- "Studio per la valutazione di possibili condizioni di criticità determinanti eventi di inquinamento atmosferico conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico per la gestione dei Rifiuti Contendenti Amianto nel Comune di Valsamoggia (Bo), località Rio Vulpazza", a cura di CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche ISAC - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Sede Secondaria di Torino, Corso Fiume 4 – 10133 Torino, C.F. 80054330586, P.I.: 02118311006 (Autore: Silia Trini Castelli, con il contributo di Paolo Bonasoni e Piero Malguzzi), acquisito al protocollo comunale con n. 782 del 21/01/2021;
- "Valutazione delle criticità geologiche nella realizzazione del Progetto di sviluppo del Parco Tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto nel Comune di Valsamoggia (Bo), località Rio Vulpazza", a cura di CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche ISMAR - Istituto di Scienze Marine, Sede Secondaria di Bologna, Via Gobetti, 101 – 40129 Bologna, C.F. 80054330586, P.I.: 02118311006 (Autore: Luca Gasperini), acquisito al protocollo comunale con n. 903 del 25/01/2021;
- "Studio e consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 per l'analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, sismici e di stabilità del progetto "Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto" proposta da Unirecuperi s.r.l., nonché per il supporto al Comune di Savignano sul Panaro nella conferenza di servizi del relativo Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(PAUR)" redatto dal dott. geol. Marco Roli, con studio a Vignola (Mo) in via Gozzano 74, acquisito al protocollo comunale con n. 1094 del 28/01/2021.

PARTE I – L'INTERVENTO RISULTA IN CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Primariamente preme sottolineare, come peraltro già evidenziato in fase di verifica di completezza tramite nota prot. n. 8854 del 31/08/2020, che l'intervento proposto risulta non realizzabile in quanto non conforme agli strumenti di pianificazione comunali, sovraordinati e di settore. Si espongono di seguito i principali aspetti di non conformità, peraltro già largamente rilevati da cittadini, Enti e Associazioni che hanno formulato osservazioni al progetto in esame.

1.1 – Non conformità rispetto allo strumento urbanistico comunale

L'area di intervento nel PSC dei Comuni dell'Area Bazzanese, che costituisce lo strumento urbanistico vigente per il Comune di Valsamoggia, è inclusa all'interno di un ambito territoriale definito "URB.b*" (cfr. elaborato CS.PSC.3i – AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI) definito come: "Previsione di localizzazione di discarica di rifiuti solidi (art. 7.16)", all'interno delle "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. 6.32)", nell'ambito del "Sistema delle dotazioni territoriali (Titolo 6 – Capo IV)".

Ciononostante tale destinazione risulta di fatto **NON ATTUABILE** a causa della **completa assenza di valutazioni ambientali alla base della pianificazione (VALSAT)**.

L'art. 7.16 delle NTA del PSC dei Comuni dell'Area Bazzanese riporta il seguente titolo: "Proposta di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel territorio di Castello di Serravalle" e si sostanzia nella illustrazione di una richiesta, pervenuta da parte della proprietà dell'area in fase di adozione del (decaduto) Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, di prevedere in questa zona, precedentemente destinata a discarica per

rifiuti solidi urbani, una discarica per rifiuti speciali, nonché della relativa "risposta" della Provincia, espressa in sede di controdeduzione all'osservazione.

Il comma 3 dell'art. 7.16 recita:

"Tenuto conto di quanto riportato al comma 2, il PSC individua l'area in oggetto e propone di attivare la procedura per la pianificazione dei rifiuti speciali nel territorio provinciale, e che in tale sede sia recepita la proposta progettuale presentata. Per documentare contenuti e finalità della discarica in Comune di Castello di Serravalle, la VALSAT del PSC contiene una scheda specifica per l'impianto nonché un nuovo indicatore di attenzione in materia".

Oltre alla formulazione, piuttosto insolita per una previsione urbanistica, che non dovrebbe contenere una dichiarazione di intenti (**peraltro mutuata direttamente dall'interesse espresso da un operatore economico privato – la Bareco s.r.l. precedente proprietaria dell'area di intervento**) bensì le prescrizioni e gli indirizzi per l'attuazione di ben determinate strategie di sviluppo del territorio, è importante notare il fatto che, al contrario di quanto si dichiara, la VALSAT è in realtà carente di qualsivoglia valutazione in merito a detta proposta.

Sulla non applicabilità della destinazione URB.b* si rileva infine che la stessa risulta in contrasto con i vincoli contenuti negli stessi strumenti di pianificazione comunale.

Si cita nuovamente la L.R. n. 20/2000, con particolare riferimento all'art.6:

"Art. 6 - Effetti della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:

a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo

b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;

c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali.

2. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica può subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione:

a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità; ovvero

b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilità del nuovo intervento, quali la presenza di infrastrutture per la mobilità, in particolare su ferro, già programmate o esistenti, per favorire la mobilità e ridurre il consumo del territorio.

3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal Piano Operativo Comunale (POC).

4. [...].”

Della mancanza di valutazione delle condizioni di sostenibilità di questo intervento si è già detto in precedenza. La norma sopra richiamata introduce l'ulteriore tema del vincolo alla trasformazione del territorio che deriva:

- dall'interesse pubblico derivante dalla tutela di valori superiori, quali quelli paesaggistici;
- dalla presenza di situazioni geomorfologiche particolari che non sono compatibili con determinate trasformazioni;
- dalla presenza di componenti ambientali vulnerabili che è opportuno proteggere e che vengono messe in pericolo da determinate trasformazioni del territorio.

Da questo punto di vista, il PSC e il RUE del Comune di Valsamoggia impongono su quest'area tutte e tre le suddette tipologie di vincolo, che rendono di fatto non attuabile la previsione URB.b* e, conseguentemente, non autorizzabile il progetto di Unirecuperi s.r.l..

Detti vincoli sono di seguito descritti:

- a) Aree di tutela dei corpi idrici sotterranei (NTA PSC: artt. 2.24 e 2.25, NTA RUE art. 3.7.3)

La tav. 1.2. del PSC individua l'area di intervento come "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura – Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B", disciplinata dalle norme del PSC con le disposizioni dell'art. 2.25 e dalle norme del RUE con le disposizioni dell'art.3.7.3.

L'art. 2.25 del PSC richiama le norme del PTCP di Bologna (art. 5.3).

L'art. 3.7.3 del RUE specifica ulteriormente tali disposizioni, precisando esplicitamente quanto segue.

" Art. 3.7.3. Disposizioni specifiche per le zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee

1. Nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, di cui all'art. 2.24 delle Norme del PSC, oltre a quanto definito all'art. 2.25 dello stesso PSC, sono vietati:

- [...]

- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia”.

Le discariche di seconda categoria di tipo A secondo la citata delibera del 27/7/1984 sono le discariche che ospitano esclusivamente rifiuti inerti.

La previsione URB.b* non è pertanto compatibile con la tutela prevista dall'art. 3.7.3 del RUE, e l'intervento proposto da UNIRECUPERI non è conforme allo strumento urbanistico comunale vigente.

b) interferenze con il sistema collinare (NTA PSC: art. 2.30)

Il quadro conoscitivo del PSC di Valsamoggia inquadra l'area di intervento all'interno del "sistema collinare", disciplinato dall'art. 2.30 delle NTA del PSC, il quale a sua volta richiama l'art. 7.1 del PTCP di Bologna.

Per il sistema collinare, gli indirizzi posti dal PTCP di Bologna per la pianificazione comunale (v. art. 3.2 NTA PTCP Bologna) sono:

“- Gli strumenti di pianificazione comunali dovranno tendere ad escludere l'edificazione sparsa fatte salve precise esigenze di integrazione di centri aziendali agricoli esistenti;

- Incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente;

- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;

- Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.”

L'art. 7.1 del PTCP, richiamato dall'art. 2.30 del PSC di Valsamoggia, con riferimento preciso a infrastrutture e impianti di pubblica utilità riporta al comma 3 la seguente **prescrizione:**

“3.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.

Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;

d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative."

La previsione URB.b* non trova riscontro in pianificazioni sovraordinate e pertanto è in contrasto con l'art. 2.30 delle NTA del PSC.

Inoltre, il progetto di realizzazione di una discarica nel bacino del rio Vulpazza non rientra né nel caso c), in quanto non previsto in strumenti di pianificazione sovraordinata (v. paragrafo successivo), né nel punto d) in quanto di rilevanza sovraprovinciale e potenzialmente sovregionale, e pertanto non è ammissibile.

c) Sistema delle aree forestali (NTA PTCP: art. 2.31)

L'area perimetrata dalla previsione URB.b* è classificata dalla tav. 1.3 del PSC di Valsamoggia come area forestale, disciplinata dall'art. 2.31 delle NTA, il quale richiama le prescrizioni e le direttive stabilite per queste aree dall'art. 7.2 del PTCP di Bologna.

Nelle aree forestali sono ammissibili unicamente, di norma, interventi di sistemazione idrogeologica, di silvicoltura o altri interventi volti alla valorizzazione, fruizione e miglioramento del bosco.

Con riguardo alle infrastrutture di pubblica utilità, il comma 5 del citato art. 7.2 prescrive:

“5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.

Con riguardo all’attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L’ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC, ovvero, in via transitoria, nel PRG. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.”

Se si tralascia il fatto che il comma 5 dell'art. 7.2 si riferisce a interventi di "attraversamento" di aree forestali per la costruzione di infrastrutture e non di totale eliminazione del bosco, si rileva che la previsione URB.b* non trova riscontro in pianificazioni sovraordinate e pertanto è in contrasto con l'art. 2.31 delle NTA del PSC.

Inoltre, il progetto di realizzazione di una discarica nel bacino del rio Vulpazza non rientra né nel caso c), in quanto non previsto in strumenti di pianificazione sovraordinata (v. paragrafo successivo), né nel punto d) in quanto di rilevanza sovraprovinciale e potenzialmente sovraregionale, e pertanto non è ammissibile.

Con riferimento ai successivi commi del medesimo art. 7.2 del PTCP, integralmente recepito dall'art. 2.32 del PSC, di seguito riportati:

"6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli

interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

7.(D) Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m 150. [...]."

si rileva che il progetto proposto da UNIRECUPERI s.r.l. non rispetta neanche le relative direttive, in quanto è carente di verifica preliminare della compatibilità e di esauriente dimostrazione della necessità della sua realizzazione e della insussistenza di alternative.

Inoltre l'intervento ha caratteristiche non compatibili con quanto richiesto dal comma 7, in quanto la sua estensione (proiezione in pianta pari a 49.884 mq) e la prospettiva di permanenza definitiva dei rifiuti abbancati nel versante modificheranno certamente e in maniera negativa "l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati".

La perimetrazione di PSC che individua l'area di intervento come area in gran parte appartenente al sistema delle aree forestali impedisce pertanto l'attuazione della previsione URB.b* e, conseguentemente, del progetto UNIRECUPERI.

Peraltro, trattandosi di area corrispondente alla definizione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 34/2018, è da ritenersi interessata anche di tutela paesaggistica, imposta per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004.

Le aree soggette per legge a tutela paesaggistica sono considerate non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti dal PTCP vigente all'atto della presentazione dell'istanza (NTA PTCP Bologna art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi).

Sia dal punto di vista della pianificazione, sia dal punto di vista della tutela paesaggistica, nulla rileva la distinzione tra "bosco" e "arbusteto" adottata dal Proponente al fine di argomentare la compatibilità della propria proposta di intervento.

Infatti, dal punto di vista urbanistico, le prescrizioni previste dal PTCP e richiamate nel PSC di Valsamoggia vigono all'interno delle aree perimetrate dagli elaborati cartografici di piano, indipendentemente dalla tipologia di vegetazione presente.

Per la modifica di tale perimetrazione dovrebbe essere attivato il procedimento previsto dal primo comma dell'art. 7.2 del PTCP di Bologna, da recepire da parte della Provincia tramite variante al proprio strumento.

Inoltre si evidenzia da un lato come le definizioni di area boscata e assimilabile contenute nel D.Lgs. 34/2018 comprendano anche gli arbusteti, dall'altro come il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, entrato in salvaguardia con decorrenza 23/12/2021, pur distinguendo nell'ambito del bacino del Vulpazza tra ecosistema forestale (versante sud) ed ecosistema arbustivo (versante nord), provveda poi a definire per i due ecosistemi le medesime norme, nonché ad escluderli entrambi dalle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti (NTA PTM art. 2.6, comma 6).

d) Aree caratterizzate dalla presenza di frane attive (NTA PSC: artt. 2.14 – 2.15)

Il PSC di Valsamoggia individua il bacino del Vulpazza come U.I.E. a rischio da frana medio (R2) non idonea ad usi urbanistici (v. Tav. AB.PSC.1.2b). In realtà, le norme del PSC rimandano alle norme del PTCP di Bologna, che per le UIE comprese all'interno del bacino del Panaro rimandano alle Norme del PAI del bacino Po.

Per rifarsi alle suddette norme è necessario verificare quali tipologie di dissesto sono riconosciute all'interno dell'area di intervento.

Si fa riferimento qui a quanto già argomentato dal Comitato tutela territorio di Savignano nella sua osservazione (prot. regionale Prot. 11/01/2021.0015315.E) ovvero che nella formazione e approvazione del PSC di Valsamoggia risalente al 2013, nonché nella successiva variante del 2015 approvata nel novembre 2017, si danno per acquisite le disposizioni della Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dall'Autorità di Bacino del Po con delibera n. 16/2003 il 31/07/2003, attuative dell'art. 18 delle NTA del PAI, il quale demanda alla pianificazione urbanistica l'aggiornamento della cartografia delle situazioni di dissesto presenti o potenziali, "avvalendosi tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di

appartenenza”, nonché la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le disposizioni del PAI.

In conseguenza di ciò, i fenomeni di dissesto rispetto ai quali occorre verificare la compatibilità del progetto non sono la minuscola fascia di frana quiescente riportata dal Proponente nella fig. 23 dell’elaborato di SIA S.01.00 - Inquadramento programmatico, bensì la ben più estesa perimetrazione individuata come dissesto di pericolosità “non classificata” nel Quadro Conoscitivo del PSC di Valsamoggia.

Detta perimetrazione discende di fatto dalla Carta Inventario delle frane della Regione Emilia Romagna, la quale a sua volta costituisce riferimento operativo per tutti i tecnici del settore, come ben precisato nel frontespizio delle tavole dell’edizione Giugno 2018.




Fig. 1 – Stralcio della Tav. 1 relativa al Comune di Valsamoggia della Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia Romagna. Sono classificati con la sigla a1b i dissesti definiti come: “Depositi di frana attiva per scivolamento”. In azzurro è individuata la fascia di depositi alluvionali di pertinenza del Vulpazza.

La suddetta Carta inventario è correttamente presa a riferimento anche dal Proponente nell’elaborato G.01.00 – Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica, alla fig. A.6.

Tralasciando il fatto che, mancando di VALSAT, la previsione URB.b* pare non essere stata verificata neanche dal punto di vista della compatibilità con il PAI, nonché il fatto che il quadro conoscitivo si limita a recepire la perimetrazione del dissesto senza provvedere alla sua classificazione, si rileva che gran parte del territorio interessato dall'intervento proposto da UNIRECUPERI è caratterizzato dalla presenza di frane attive di tipo "a1b: frane attive per scivolamento".

Le norme di PAI classificano le zone interessate da frane attive come caratterizzate da pericolosità molto elevata. In questi ambiti, l'art. art. 9, comma 2 delle N.T.A. di PAI prevede:

"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa (*n.d.r.: Frane attive*) sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere".

L'intervento proposto risulta pertanto non compatibile con i vincoli derivanti dalla presenza di fenomeni di dissesto classificati come "frana attiva" su gran parte dell'area interessata dai lavori.

Riassumendo tutto quanto sopra esposto, in merito alla non conformità del progetto di parco tecnologico – Discarica proposto da Unirecuperi, Si può quindi concludere che:

1) La previsione URB.b* contenuta nel PSC di Valsamoggia non è direttamente attuabile in quanto carente del documento obbligatorio costituito dalla Valsat e non integrata con scenari di sviluppo delineati dal Comune nel Quadro conoscitivo. Pertanto il progetto proposto da Unirecuperi risulta non autorizzabile, in quanto non conforme alla disciplina urbanistica comunale.

2) Non sarebbe possibile, al fine di rendere il progetto conforme agli strumenti di pianificazione vigenti, integrare l'istanza di PAUR con un procedimento di variante al PSC, in quanto il PSC e il RUE stessi (in accordo con i piani e le norme sovraordinati) stabiliscono vincoli di protezione delle matrici ambientali, di tutela paesaggistica, nonché prescrizioni derivanti dalla presenza di elementi di rischio idrogeologico tali da rendere l'area di intervento NON IDONEA alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti.

1.2 – Non conformità rispetto alla pianificazione dei rifiuti

Il Proponente argomenta la pretesa conformità dell'intervento alla pianificazione vigente richiamando il fabbisogno sul territorio regionale di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti contenenti amianto, nonché sostenendo che la previsione

URB.b*prevista dal PSC del Comune di Valsamoggia sull'area di intervento sarebbe supportata dalla seguente pianificazione sovraordinata in materia di rifiuti:

- Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Bologna
- Piano Regionale Amianto, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1946/2017

Riguardo al fabbisogno, è evidente che tale condizione deve essere tenuta in considerazione, ma non può prevalere rispetto alla necessità di garantire adeguati livelli di protezione ambientale nella localizzazione e progettazione degli interventi.

Riguardo ai piani citati si rileva che:

- il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti ha perduto di efficacia. Il riferimento attualmente vigente è il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, il quale contiene già gli indirizzi e i criteri per l'individuazione delle aree idonee o non idonee alla collocazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, e demanda ai PTCP la definizione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti speciali. Al riguardo si cita il Piano Territoriale Metropolitano della Provincia di Bologna (attualmente in regime di salvaguardia a seguito dell'adozione avvenuta il 23/12/2020) che al cap. 2.6 delle NTA dichiara NON IDONEE alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti:
 - a. negli ecosistemi forestale, arbustivo e calanchivo;
 - b. nei geositi non inclusi in aree protette;

L'area di intervento è parte del geosito denominato "Bacini calanchivi del Rio Vulpazza e Rio Merdone", geosito di rilevanza locale individuato al n. 34 del Catasto regionale dei geositi approvato con DGR 1302/2016 ai sensi della L.R. n. 9/2006 ed è individuata dal Piano Territoriale Metropolitano in fase di adozione come ecosistema forestale e arbustivo.

Alla data della presentazione dell'istanza di PAUR, il PTM non era in salvaguardia, ma il precedente PTCP della Provincia di Bologna, recependo i vincoli del PTPR e del PRGR, elencava tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e

smaltimento rifiuti le aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2204 e le aree ricadenti all'interno del sistema forestale. La localizzazione proposta risulta pertanto non conforme alla pianificazione sovraordinata in materia di rifiuti.

- il Piano Regionale Amianto non costituisce uno strumento di pianificazione, bensì un documento programmatico che delinea le strategie regionali per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio da esposizione all'amianto.

Il Piano propone diverse azioni possibili che devono essere messe in campo soprattutto dalle AUSL per consolidare e migliorare il sistema di sorveglianza sanitario e la prevenzione nei contesti urbani e lavorativi, nonché le azioni di coordinamento tra Enti necessarie per semplificare e rendere più sicura la gestione dei materiali contenenti amianto in tutte le loro fasi "di vita"

In questa cornice, il breve obiettivo 6.2.4.2. intitolato "Individuare un percorso finalizzato alla realizzazione di impianti di smaltimento regionale dei RCA" non può avere gli effetti di un indirizzo di pianificazione e, in particolare, non può essere inteso come impegno della Regione a consentire la realizzazione di discariche contenenti amianto a prescindere da ogni valutazione in merito alla idoneità della localizzazione ovvero alla rispondenza della modalità di gestione proposta (trattamento/smaltimento) ai principi sanciti dall'art. 179 del d.Lgs. 152/2006.

PARTE II - LA PRATICA E' INCOMPLETA

Fatte salve le osservazioni sopra esposte, che di per sé sarebbero sufficienti a determinare il rigetto dell'istanza UNIRECUPERI s.r.l., dal punto di vista meramente procedurale, si rileva che la pratica è da considerarsi incompleta in quanto il Proponente non ha attivato tutti i procedimenti necessari ai fini dell'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in molti casi anche presentando un riscontro negativo, spesso carente di motivazioni, agli Enti che in fase di verifica di completezza avevano chiesto integrazioni. Nello specifico, e senza pretesa di esaustività, si elencano alcuni dei procedimenti e dei contenuti che non sono stati forniti pur essendo fondamentali ai fini della procedura in corso.

2.1 – Richiesta di variante allo strumento urbanistico comunale

Rilevando la mancanza di previsioni sovraordinate a sostegno del progetto proposto, ARPAE aveva chiesto al Proponente di verificare la necessità di attivare nell'ambito del PAUR un procedimento di variante urbanistica. Il Proponente risponde con un diniego, richiamando nuovamente la previsione URB.b* (peraltro evidenziando che la stessa è carente di Valsat) e il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (non più vigente) quei strumenti urbanistici legittimanti l'intervento.

Il Proponente sottolinea inoltre l'esigenza di trovare soluzioni per la gestione dei rifiuti contenenti amianto rifacendosi al Piano Regionale Amianto, il quale però, come si è detto, non costituisce uno strumento di pianificazione.

Il Proponente non fornisce pertanto alcuna soluzione alla situazione di non conformità nella quale si inquadra attualmente il progetto proposto.

2.2 – Gestione terre e rocce da scavo

Il Piano di utilizzo prevede:

- produzione di terre e rocce da scavo (in fase di realizzazione e coltivazione della discarica) per un totale di 458.873 mc.
- Riutilizzo in sito, nel corso di 9 anni di coltivazione, di un totale di 148043 mc, dei quali solo 62.199 non necessiteranno di collocazione temporanea in un sito di stoccaggio.

Si individua come area utile alla collocazione temporanea di 85.844 mc di materiale prodotto dagli scavi, per il successivo riutilizzo in situ nel corso dei nove anni di gestione, la ex Cava Buscadello, attualmente in corso di ripristino, della quale il Proponente dispone di titolarità condizionata all'ottenimento del Provvedimento autorizzatorio.

Il medesimo sito è individuato anche per la collocazione del materiale in esubero. Non viene però precisato a quale scopo.

In fase di presentazione dell'istanza PAUR; il Proponente aveva dichiarato la propria intenzione di utilizzare il materiale in esubero per una modifica della sistemazione definitiva della ex cava. Tale destinazione non poteva essere accettata, in quanto il Proponente, pur disponendo dell'area, non ha titolo a richiedere modifiche al Piano di Sistemazione della cava.

Alle obiezioni in merito proposte dal Comune di Valsamoggia in fase di verifica di completezza, il Proponente risponde semplicemente eliminando ogni specifica relativa all'utilizzo che intende fare delle terre in esubero all'interno dell'area della ex Cava Buscadello. Addirittura la richiesta di verifica del vincolo idrogeologico per i movimenti di terra previsti nella cava Buscadello risulta carente del necessario progetto in allegato.

Si rileva però che:

- la cava Buscadello è al momento in corso di ripristino a cura del titolare dell'autorizzazione estrattiva, e ogni apporto di materiale all'interno dell'area deve essere conforme al Piano di Sistemazione della cava concordato tra il suddetto titolare e il Comune di Valsamoggia;
- il D.P.R. n. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), al comma 2 dell'art. 4 stabilisce che:

"2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:**

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:**

- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri,**

riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

pertanto, in mancanza di indicazioni sulle modalità di utilizzo di cui al punto b) non è possibile valutare a priori la sussistenza del punto d).

E' necessario quindi che il Proponente specifichi che utilizzo intende fare del materiale risultante dagli scavi, altrimenti lo stesso non potrà essere escluso dalla definizione di rifiuto, e come tale dovrà essere gestito.

La mancanza di queste informazioni, peraltro, non consente una chiara valutazione degli impatti ambientali connessi alla gestione di tali materiali.

Si ricorda infine che ogni modificazione del paesaggio proposta nel sito della ex Cava Buscadello dovrà essere subordinata ad autorizzazione paesaggistica in quanto il sito è interessato dalla fascia di 150 m dal corso del Rio D'Orzo soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004.

2.3 – Assenza di valutazione di possibili alternative

Fermo restando quanto già precedentemente esposto sulla non conformità del progetto proposto agli strumenti di pianificazione territoriale e a tema di rifiuti vigenti, si ritiene che il Proponente non abbia fornito *“una descrizione delle ragionevoli alternative, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle motivazioni principali*

alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali", come invece è previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 152/2006.

La suddetta descrizione era già stata richiesta al Proponente in fase di verifica di completezza.

In riscontro a detta sollecitazione il Proponente ha integrato lo studio di impatto ambientale con le seguenti argomentazioni:

- **l'alternativa zero** corrisponde alla non realizzazione dell'intervento. Il Proponente sostiene che, vista l'insufficienza a livello regionale e nazionale di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, non realizzare l'intervento significa non adottare alcuna soluzione, neanche parziale, al problema rappresentato dalla gestione di questo tipo di rifiuti, con conseguente permanere di impatti ambientali ed economici presenti a livello nazionale e legati principalmente all'esportazione dei rifiuti.
- Per quanto riguarda la valutazione di **alternative localizzative** si riporta testualmente quanto dichiarato Unirecuperi nella sua lettera di trasmissione documentazione integrativa a seguito di verifica di completezza (Documento V.01.00), nonché riportato nell'Elaborato S.02.00 del SIA:

"La valutazione delle alternative localizzative non ha invece consentito di individuare un altro sito adeguato ad accogliere un impianto di questo tipo.

Le scelte progettuali sono state infatti particolarmente vincolate dagli aspetti geologici e geotecnici che sono stati oggetto di specifici ed ingenti approfondimenti (si vedano a tal proposito gli elaborati specialistici presentati unitamente al Progetto definitivo dell'opera, ossia Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica, Relazione geotecnica, Relazione di verifiche

geotecniche, Relazione sismica), dai quali è emerso un quadro di opzioni progettuali significativamente vincolato e praticamente senza alternative.

Non è stato comunque ritenuto opportuno approfondire altre alternative in quanto, nello sviluppo del progetto, sono già stati adottati e perseguiti i principi base volti alla minimizzazione degli impatti. [...] ..."

Si ritengono le argomentazioni del Proponente assolutamente insufficienti, per le seguenti motivazioni:

- **l'alternativa zero** non può essere valutata solo con riguardo all'incidenza del progetto sugli impatti attualmente legati alla gestione dei materiali contenenti amianto a livello nazionale, in quanto la Conferenza di Servizi non è chiamata a esprimersi sulla opportunità o meno di trovare una soluzione generica al problema dei rifiuti contenenti amianto in Italia, bensì sulla opportunità di realizzare il progetto proposto nell'area di intervento individuata.

Le argomentazioni proposte non prendono in considerazione in alcuna maniera gli impatti ambientali determinati dallo specifico progetto in rapporto all'area prescelta per la sua realizzazione, né contengono un confronto tra lo stato ambientale attuale (ipotesi zero) e quello futuro. Si ritiene che il Proponente non abbia provveduto a integrare la documentazione come richiesto in quanto è evidente che l'area prescelta per la realizzazione dell'intervento, per la sua fragilità intrinseca, subirebbe impatti ambientali notevoli e difficilmente eliminabili o mitigabili nel caso in cui la discarica venisse realizzata. (maggiori argomentazioni al riguardo sono riportate al successivo punto 3.3 e nelle relazioni a contenuto geologico allegate al presente documento);

- alla richiesta di valutare **localizzazioni alternative** formulata da ARPAE, il Proponente ha dato riscontro negativo: non vengono fornite alternative localizzative. Il diniego non è supportato da alcuna motivazione. Il fatto che le scelte progettuali compiute per poter realizzare l'intervento in questo sito siano piuttosto vincolate, in considerazione della morfologia e delle caratteristiche geotecniche dell'intervento non rileva, in quanto la richiesta non era di trovare soluzioni progettuali differenti nello stesso sito, bensì quella di confrontare diverse aree di intervento. Anche in questo caso il confronto deve essere fatto con riferimento specifico agli impatti ambientali dell'opera, affinché il confronto tra diverse ipotesi consenta agli Enti di valutare il rapporto esistente tra l'entità degli impatti del progetto e la localizzazione prescelta per la sua realizzazione.

Anche in questo caso si ritiene che il Proponente non abbia voluto fornire la descrizione delle alternative (dovuta per legge a giustificazione di una simile proposta

di intervento) in quanto tale confronto avrebbe reso chiaramente evidente quanto la collocazione prescelta amplifichi di fatto gli impatti ambientali associabili al progetto.

Si contesta infine il fatto che non sia necessario valutare soluzioni alternative in quanto le soluzioni progettuali proposte minimizzano gli impatti dell'intervento, in quanto le valutazioni fatte dal consulente del Comune di Savignano in merito agli aspetti geotecnici del progetto dimostrano l'esatto contrario *v. successivo punto 3.3 e relazione prot. 1094 allegata).

2.4 – Impossibilità di valutare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006

L'art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006, in recepimento delle norme comunitarie, stabilisce che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale: lo smaltimento dei rifiuti in discarica è l'ultima delle opzioni applicabili.

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità sopra riportato, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Si rileva che l'istanza in esame è carente della suddetta analisi, che dovrebbe essere invece condotta per ciascuna delle famiglie (o gruppi omogenei di famiglie) di rifiuti che si propone di abbancare in discarica. Lo studio presentato in allegato all'istanza è carente di un'analisi delle possibili alternative tecnologiche applicabili alle tipologie di rifiuti speciali, per i quali viene richiesta l'autorizzazione al trattamento D1 (deposito in discarica) senza alcuna preventiva disamina delle tecnologie disponibili per il trattamento dei rifiuti.

Pertanto non è possibile valutare se il modello di gestione proposta per gli oltre 200 EER per i quali si richiede l'autorizzazione (ovvero lo smaltimento in discarica) sia effettivamente l'unico possibile.

Se da una parte viene precisato che l'apertura di una nuova discarica per rifiuti speciali è necessaria in quanto le previsioni di autosufficienza contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2017-2020 sono state disattese (nota: per l'esame e la validazione dei dati di produzione rifiuti presentati dal Proponente si rimanda alla Struttura regionale competente), dall'altro nulla si dice a comprova del fatto che la collocazione in discarica sia l'unico trattamento attualmente possibile per le tipologie di rifiuto proposte.

2.5 – Non conformità dell'area proposta ai criteri previsti dal D.Lgs. 36/2003 per l'ubicazione di discariche per rifiuti speciali non pericolosi e amianto.

E' già stato evidenziato, sia nel precedente punto 2.3, sia da molti dei portatori di interesse finora intervenuti nel procedimento, come l'istanza di Unirecuperi sia carente nella valutazione di potenziali alternative localizzative.

Si rileva anche, a monte, una scarsa rappresentazione della localizzazione prescelta: lo stato di riferimento ambientale è condotto con superficialità e attraverso dati scarsi e spesso obsoleti.

Ferme restando le incompatibilità già evidenziate nella Parte I, che rendono di fatto l'intervento in quest'area non conforme alla pianificazione vigente, si evidenzia che una analisi più attenta dell'area proposta possa inoltre mettere in evidenza che la stessa non rispetta neanche i criteri di localizzazione previsti per le discariche di questa tipologia dal D.Lgs. 36/2003.

L'area del bacino Vulpazza, infatti, non corrisponde in nulla ai criteri generali previsti dalla norma citata, e né lo studio di impatto ambientale né il progetto contengono le valutazioni richieste in merito alla accettabilità territoriale dell'intervento.

Si riporta di seguito un breve stralcio dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, attinente alla tipologia di intervento in parola, evidenziando **in grassetto** i principali punti critici :

"CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

[...]

IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI

2.1. UBICAZIONE

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
- **territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.);**
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 20 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),.

Gli impianti non vanno ubicati di norma:

- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1[^] categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- **in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;**
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'autorità di bacino laddove costituita.

Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- **distanza dai centri abitati;**
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^a categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- **collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91;**
- **presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici**

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

Tutti gli elementi sopra evidenziati sono trascurati nella disamina dei criteri previsti dal D.Lgs. 36/2003 proposta da UNIRECUPERI quale verifica di applicazione delle BAT (v. paragrafo relativo nella Parte IV del documento)

Eppure, come meglio argomentato nel presente documento, nonché evidenziato da molte delle osservazioni pervenute durante la fase di partecipazione, è evidente che:

- gran parte dell'area di intervento è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del d.Lgs. 42/2004;
- l'area è caratterizzata da "processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali" che "potrebbero compromettere l'integrità della discarica";
- come dimostrato nel successivo paragrafo 3.3 "le caratteristiche del luogo" e "le misure correttive da adottare" non sono tali da garantire "che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico".
- Non sono state esaminate le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla distanza dai centri abitati.
- Non sono state esaminate le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla produzione nella zona di "prodotti agricoli e alimentari definiti a indicazione geografica o a denominazione di origine protetta [...]"

Al contrario, l'intervento si colloca invece nel cuore del territorio di produzione della ciliegia di Vignola IGP (come si evince dalla figura sotto riportata) e nelle zone da cui necessariamente devono provenire le materie prime e nelle quali devono svolgersi tutte

le fasi fondamentali di produzione dell'Aceto Balsamico di Modena IGP e dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, nonché nel territorio di produzione di molte altre eccellenze, rispetto alle quali sono pervenute anche diverse osservazioni.



Nel valutare gli impatti per il sistema socio economico associabili alla realizzazione di intervento (rif. **Elaborato S.04.00 – Impatti ambientali del progetto – SIA**) il Proponente considera unicamente il generico beneficio derivante dalla realizzazione di un impianto di smaltimento che possa dare parziale risposta alle esigenze locali di gestione dei materiali contenenti amianto.

Non considera, invece, che la vocazione della zona è marcatamente agricola, e che la realizzazione di una discarica in questa zona potrebbe avere effetti molto negativi, dal punto di vista non solo commerciale e di immagine, ma anche di qualità, su molti prodotti con indicazione geografica tipica o per i quali viene garantita un'origine controllata.

- Non sono state esaminate le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Al progetto è allegata una relazione paleontologica, che valuta la zona dal punto di vista della potenzialità di ritrovamenti interessanti di epoca preistorica, ma non viene presa in considerazione in nessuna parte del progetto la fitta rete di ritrovamenti dell'età del ferro e dell'epoca romana che A. Crespellani documentò nell'800 in tutto il territorio di Savignano, individuando in particolare in poderi ai margini della stessa via rio D'Orzo un pozzo romano, sepolcri villanoviani, frammenti di pavimenti e vasellame, monete..materiali che fanno supporre la presenza di un insediamento databile tra il II/I sec. a. c. e il I sec. d.c.¹.

Si evidenzia in particolare il sito cod. SV88, corrispondente al rinvenimento nel 1891 nel podere "lo Sgolfo" (in CTR "Saolfo", località a meno di 500 m a nord rispetto all'area di intervento) di una necropoli villanoviana .

- Pur trattandosi di discarica idonea a ricevere materiali contenenti amianto, non è stata "oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti". La norma stabilisce che "la direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore ai 5 anni.

Si deve quindi concludere che la localizzazione proposta non è idonea per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e amianto sulla base del confronto diretto con i criteri di localizzazione stabiliti dal D.Lgs. 36&2003.

2.6 – Accordo, Atto d'obbligo, Convenzione o altro documento legittimante l'intervento, ai sensi degli artt. 6.33 del PSC e 3.1.1 del RUE del Comune di Valsamoggia

L'art. 6.33 del PSC di Valsamoggia recante "Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali", prevede che

¹ Cit. Carta dei ritrovamenti archeologici della Provincia di Modena. Luogo di conservazione dei materiali: in parte perduti, in parte conservati al Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena.
Bibliografia:CRESPELLANI 1891b, pp.277-278 e CRESPELLANI 1892b, p. 278

“Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
- attraverso il POC, entro gli Ambiti per nuovi insediamenti AN e gli ambiti da riqualificare AR, sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati AUC, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.”

Poiché l'intervento non ricade né in ambiti AR o AN, né in ambiti AUC, si suppone che l'intervento non debba essere attuato tramite POC. D'altra parte, non essendo realizzato direttamente dall'Amministrazione comunale nelle forme previste dal primo punto dell'elenco, non è chiaro se possa essere attuato direttamente.

Amnesso che possa essere attuato direttamente, si rileva l'assenza nella documentazione esaminata di un accordo tra Unirecuperi e il Comune di Valsamoggia sull' "attuazione e la futura gestione dell'intervento e dei servizi connessi”.

2.7 – Dubbia titolarità dell'area di accesso alla futura discarica (fg. 3 map. 190)

Il Proponente ha fornito, in allegato alla propria istanza, documentazione attestante la titolarità delle aree oggetto di intervento.

Tutte le aree interessate dai lavori di realizzazione della discarica sono di proprietà del Proponente, ad eccezione delle porzioni catastalmente identificate al fg. 3 mapp.le 190, sub. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (ente urbano con edificio collabente) che risultano di altra proprietà, ma nella disponibilità del Proponente in forza di un contratto di affitto sottoscritto in data 8/7/2021.

Su tali aree saranno collocati sia l'unico accesso da via rio d'Orzo all'impianto di smaltimento, sia la vasca di laminazione.

Riguardo al contratto allegato dal Proponente all'istanza di Permesso di Costruire si rilevano le seguenti anomalie:

- il sub. 6, elencato tra le porzioni di mappale oggetto di accordo, risulta SOPPRESSO;
- il contratto è definito come affitto ma, non avendo ad oggetto terreni agricoli o immobili produttivi, si ritiene debba essere inquadrato come locazione, disciplinata dal Codice civile;
- la durata del contratto è di 12 mesi, automaticamente rinnovabili per ulteriori 12 mesi alla scadenza salvo disdetta dell'affittuario, prefigurando pertanto un contratto a tempo indeterminato;
- non sono previsti adeguamenti del canone, nonostante la durata del contratto risulti indefinita;
- il locatore non ha alcuna facoltà di recesso: sul punto la giurisprudenza ha affermato più volte che data la necessaria temporaneità dei vincoli contrattuali, in applicazione dei principi generali del Codice civile è sempre possibile (ex art. 1375) recedere, con preavviso, da un contratto a tempo indeterminato (es. Cass. 3296/02);
- la locazione ha per oggetto anche il sub. 10, che è comune anche ai sub 3,4 e 8 (edificio non compreso nella locazione) e il sub. 12, che rappresenta l'area circostante i sub 3,4 e 8: pertanto il Proponente non gode della disponibilità esclusiva di queste aree;
- il contratto prevede che il proprietario mantenga il diritto di accesso all'edificio non locato (subb. 3, 4 e 8) attraverso il percorso esistente: tale percorso però sarà eliminato in fase di attuazione del progetto per far posto al bacino di laminazione;
- il contratto prevede che Unirecuperi sia titolata a presentare tutte le istanze, i progetti e gli atti necessari a dare attuazione nell'area locata al proprio progetto "di natura ambientale" del quale la Proprietà si dichiara consapevole; d'altra parte però, all'art. 9, è specificato che "l'Affittuario non potrà apportare alcuna modifica e innovazione senza il preventivo consenso scritto del Concedente". Poiché il progetto prevede la totale

demolizione dell'edificio subb. 5, 7 e 9, nonché la sostanziale modifica delle aree comuni, si ritiene che debba essere fornito formale assenso del Proprietario.

- è previsto che alla conclusione del contratto il proprietario possa richiedere la riduzione in pristino delle aree oggetto di locazione, e che il Proponente le restituisca nello stato in cui le ha ricevute.

Per quanto sopra brevemente esposto, si ritiene che il Proponente non disponga della piena titolarità del fg. 190, e comunque che gli accordi citati dal Proponente a dimostrazione della titolarità della stessa non siano tali da dare certezza che l'area in questione resti nella piena disponibilità del Proponente per tutto il periodo necessario a garantire la corretta gestione e post gestione della discarica.

Nel caso in cui, anche a seguito di contenzioso tra le Parti, si determinasse uno scioglimento di questo rapporto contrattuale in corso di gestione o di post gestione dell'impianto, il Proponente non potrebbe più accedere all'impianto stesso, , non avrebbe più possibilità di gestire il bacino di laminazione e, addirittura, potrebbe essere costretto a ripristinare il precedente stato dei luoghi, compromettendo sia la funzionalità dell'impianto realizzato, sia l'efficacia di ogni presidio di prevenzione di eventuali episodi di inquinamento ambientale.

2.8 – Impossibilità di verificare la piena titolarità da parte del Proponente dell'area di intervento (fg. 3, mapp.li 191, 43, 44 e 50)

Unirecuperi autocertifica di avere la disponibilità dell'area oggetto del progetto di intervento per la discarica identificata catastalmente al fg. 3, mapp.li: 20, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 190 e 191.

Dalle visure disponibili in Conservatoria è possibile verificare che i mapp.li 20, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 e 50, risultano essere stati venduti a Unirecuperi s.r.l. da Bareco s.r.l. (società posseduta da Unieco soc. coop. e cancellata subito dopo la cessione) nel luglio 2010.

Manca quindi la provenienza del mapp. 191.

Risulta inoltre che i mappali 43,44 e 50 fossero in proprietà alla Bareco solo per il 50%, e per il restante 50% al sig. Righi Vasco. Per questi mappali non risulta in Conservatoria il passaggio di Proprietà tra gli eredi del sig. Righi e Bareco, pertanto gli eredi del sig. Righi risulterebbero ancora proprietari per il 50% dei terreni catastalmente identificati al fg. 3, mapp.li 43, 44 e 50.

2.9 – Serbatoio carburante da 9.000 l

Il progetto prevede la collocazione all'interno dell'area di un serbatoio di GPL destinato all'alimentazione dei mezzi necessari alla gestione della discarica. Il Proponente dovrà chiarire se sia previsto che i mezzi riforniti (sia quelli addetti alla coltivazione, sia quelli addetti al trasporto delle terre) debbano transitare su viabilità pubblica: In tal caso, sarà necessario attivare un procedimento di autorizzazione del serbatoio come distributore , con successivo collaudo, conformemente alle norme di settore.

PARTE III – OSSERVAZIONI GENERALI SUL PROGETTO E SULLA NON SOSTENIBILITA' DEI SUOI IMPATTI

3.1 – Considerazioni sulla gestione dei materiali contenenti amianto

La carenza di disamina della presenza o assenza di possibilità di trattamento alternativo allo smaltimento in discarica, già evidenziato in generale per tutti i rifiuti oggetto dell'istanza in esame nel precedente paragrafo 2.4, assume un carattere peculiare con riferimento ai rifiuti contenenti amianto.

Già la Risoluzione del Parlamento Europeo 2012/2065 del 14/3/2013 constatava come la collocazione in discarica dei materiali contenenti amianto costituisca unicamente una soluzione temporanea, che ottiene l'unico risultato di "trasferire" il problema alle generazioni successive.

Sul lungo periodo infatti le componenti acide dei percolati possono corrodere la matrice cementizia che lega tra loro le fibre di amianto, le quali vengono così dilavate dal percolato

stesso. Se il percolato di discarica non viene correttamente gestito (e ciò certamente accade al termine del periodo di post-gestione della discarica) è molto elevato il rischio che le fibre vengano nuovamente liberate nelle acque superficiali, e da lì disperse in aria.

Non rileva il fatto che il Piano Regionale Amianto, nel brevissimo paragrafo relativo al problema della gestione dei rifiuti contenenti amianto, auspichi l'individuazione di "siti idonei alla realizzazione di discariche".

Come si è detto, il Piano Regionale Amianto non costituisce uno strumento di pianificazione dei rifiuti e pertanto non è lo strumento attraverso il quale la Regione esprime il proprio orientamento nei confronti del problema della gestione degli RCA.

E' evidente, al contrario, che l'orientamento nazionale si conforma alle indicazioni europee, come dimostra l'attivazione del progetto "Filiera amianto" (www.filieraamianto.it) discendente da una convenzione sottoscritta nel 2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento e l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA) per lo "Sviluppo di una metodologia innovativa per l'inertizzazione dell'amianto, abbattimento delle emissioni nocive e analisi di filiera complessiva". Le attività relative alla convenzione sono state avviate in data 6 Maggio 2016.

A titolo di descrizione di detta iniziativa, si riportano le informazioni reperite sul sito internet dedicato:

"Le attività svolte in questa convenzione hanno permesso di migliorare e ampliare le conoscenze circa i processi di inertizzazione e la filiera dell'amianto, considerando questa prospettiva come metodologia di smaltimento dell'amianto.

L'obiettivo principale del progetto è quello di ottenere importanti dati progettuali e tecnologie adeguate allo scopo di maturare le conoscenze per poter definire una filiera per il trattamento dei rifiuti di amianto a scala industriale.

Allo stato dell'arte sono noti pochi esempi di utilizzo di sistemi la realizzazione di processi di inertizzazione di rifiuti di amianto e nessuno di questi è operativo su scala industriale, dunque occorre ampliare la conoscenza a riguardo.

In questo progetto sono stati studiati tutti gli aspetti riguardanti la filiera, dallo smaltimento al riutilizzo del materiale inertizzato, al fine di rendere l'intero processo un "ciclo chiuso", cioè senza emissioni pericolose in atmosfera e senza la produzione di rifiuti di trattamento.

Per ottenere questo obiettivo si è realizzata una sperimentazione su scala di laboratorio, allo scopo di ottenere residui solidi innocui dall'arrostimento dei rifiuti tal quali, senza alcuna macinazione o preparazione.

Inoltre è stata definita la Filiera di inertizzazione e generalizzato il processo su scala industriale."

Tra le pubblicazioni relative ai risultati di tali studi, tuttora in corso, è disponibile molto materiale scientifico² che confronta le diverse tecnologie utilizzabili per l'inertizzazione dell'amianto e le analizza dal punto di vista delle emissioni, dei consumi energetici e dei costi operativi.

Sulla base di questi studi sembrerebbe pertanto già possibile, seppure attraverso vari step di sperimentazione, proporre la realizzazione di impianti di trattamento dell'amianto ai fini della sua completa messa in sicurezza, nonché del successivo riuso.

La proposta di UNIRECUPERI, al contrario, va nella direzione di apertura di una nuova discarica per rifiuti contenenti amianto, senza motivare questa proposta alla luce degli impatti ambientali e sanitari certi che ci si possono attendere da questo impianto nel medio-lungo termine (dispersione delle fibre nelle matrici ambientali) e senza fornire un'analisi dalla quale si evinca l'effettiva impossibilità di sottoporre il materiale al trattamento di inertizzazione ai fini del riutilizzo (analisi necessaria ai fini dell'autorizzazione, secondo quanto stabilito dal già richiamato art. 179 del D.Lgs. 152/2006).

3.2 – Considerazioni sulla proposta di impianto di trattamento sperimentale

² es: Tomassetti L., Di Giuseppe D., Zoboli A., Paolini V., Torre M., Paris E., Guerriero E., Petracchini F., Gualtieri A. F., Emission of fibres and atmospheric pollutants from the thermal treatment of asbestos containing waste (ACW), in Journal of Cleaner Production 268 (2020) 122179 - www.elsevier.com/locate/jclepro

E' opportuno fare alcune considerazioni in merito alla proposta di Unirecuperi di collocare all'interno della discarica un impianto sperimentale per l'inertizzazione dell'amianto, alla luce di quanto considerato nel precedente paragrafo.

La Relazione generale di AIA nonché i documenti descrittivi contenuti nella documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione semplificata per impianti sperimentali riportano:

"all'interno del sito in esame è prevista anche la realizzazione di un impianto sperimentale di trattamento di rifiuti contenenti amianto (RCA), mediante trattamento termico con successiva vetrificazione. Si tratta di un impianto di tipo sperimentale che verrà collocato in prossimità dell'area destinata ai moduli prefabbricati ospitanti i servizi per il personale, che avrà la finalità di verificare l'efficacia e l'efficienza di una nuova tecnologia per l'eliminazione delle fibre di amianto mediante un processo di trasformazione cristallochimica ad alta temperatura.

Tale tecnologia è stata sviluppata dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed oggetto del Brevetto italiano N°0001302348 dal titolo "Procedimento di inertizzazione di amianti mediante applicazione di microonde".

L'installazione che verrà realizzata all'interno del Parco Tecnologico in progetto, avrà la finalità di sperimentare su scala pilota la nuova tecnologia di inertizzazione delle fibre di amianto, valutandone le performances, i prodotti ottenuti, i consumi energetici e gli aspetti ambientali, nell'ottica dell'ottimizzazione del processo e degli aspetti economici, in vista del futuro «scale-up» industriale".

Rispetto a questa dichiarazione programmatica si rilevano però le seguenti criticità:

- La documentazione relativa all'impianto sperimentale non riporta un piano scientifico di sviluppo. Non sono neanche completamente chiari gli obiettivi della sperimentazione, in quanto non si capisce quali parametri e processi si vogliono misurare ed esaminare. Non sono indicate le azioni previste per lo sviluppo successivo della sperimentazione.

- Dalla descrizione riportata nell'elaborato R.01.00 - Relazione tecnica generale dell'istanza di autorizzazione impianto sperimentale, tra l'altro, pare di capire che l'utilizzo delle microonde per il riscaldamento del carico non sia un dato progettuale, ma una ipotesi ancora da valutare, nonostante ci si rifaccia esplicitamente ad apposito Brevetto. **Non si capisce allora in cosa l'intervento proposto differisca dalle sperimentazioni i cui risultati sono già disponibili a livello di letteratura scientifica.**
- Non pare possibile operare una vera sperimentazione a scopo di sviluppo industriale in un luogo dove, a causa dell'assenza di servizi di rete, il raggiungimento della temperatura di fusione del materiale deve essere garantito da un bruciatore a GPL, e l'alimentazione elettrica dell'eventuale apparato a microonde viene fornita mediante generatore a gasolio: la valutazione dei costi energetici ed economici del trattamento resterà comunque teorica! **Una sperimentazione simile, pertanto, perde carattere di innovatività**, in quanto valutazioni teoriche di questi aspetti sono già state condotte in laboratorio.
- La collocazione di un impianto simile, che opera un trattamento sul rifiuto propedeutico a consentirne il totale riutilizzo in sicurezza, all'interno di una discarica è una contraddizione in termini. Così come lo è il fatto che il materiale in uscita dall'impianto sembra destinato in ogni caso allo smaltimento in discarica, sia che sia stato completamente inertizzato, sia che mantenga eventuali residui fibrosi.
- E' problematico il fatto che il Proponente non preveda l'installazione in loco di un laboratorio di analisi. Significa infatti che, per ogni ciclo di trattamento, un campione del materiale in uscita dall'impianto deve essere portato fuori dal sito per essere analizzato ai fini della corretta attribuzione del CER, nonché della registrazione dei parametri interessanti ai fini della sperimentazione.
- nel Piano di Gestione della discarica, l'integrazione tra sistema di inertizzazione sperimentale e impianto di smaltimento è descritto solo sul piano superficiale. Non sono dettagliate quantità , procedure, o protocolli.

Dalla documentazione prodotta si evince che l'impianto ha una capacità di trattamento pari indicativamente a 200 kg/h di materiale. Ne viene proposta l'installazione per due anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni.

Considerato che dal Piano operativo di gestione della discarica si evince che il Proponente prevede di abbancare fino a 452.000 t di amianto non trattato (pari al 34% della capacità totale della discarica), è evidente che il Proponente non considera che l'impianto sperimentale possa giungere ad avere un utilizzo regolare e una reale applicazione quale trattamento preliminare allo smaltimento in discarica.

La documentazione allegata all'istanza non chiarisce né cosa si intende fare al termine della durata dell'autorizzazione sperimentale dell'impianto, né con quali criteri e metodologie saranno valutati i risultati del periodo sperimentale. Non è chiaro nemmeno se e come tale procedimento, una volta messo a punto, sarà implementato per poter essere applicato in maniera sistematica ai rifiuti contenenti amianto in ingresso al parco tecnologico.

Si ritiene che l'obiettivo della sperimentazione debba essere quello di mettere a punto tecniche applicabili a livello industriale per migliorare le modalità di gestione di questo rifiuto pericoloso e che vada delineato fin da ora un piano industriale di sviluppo del sistema oggetto di sperimentazione, che consideri una sua applicazione sistematica e consenta, potenzialmente, di escludere totalmente l'abbancamento in discarica di RCA non inertizzati.

E' necessario che la pratica sia integrata con un programma scientifico che descriva e pianifichi nel periodo di validità della autorizzazione le modalità di sperimentazione dell'impianto, specificando gli obiettivi della sperimentazione e le eventuali ipotesi di sviluppo.

Si ritiene opportuno che il programma sperimentale sia assoggettato a monitoraggio periodico da parte di una commissione composta da esperti nominati dall'Autorità competente allo scopo di evitare che la sperimentazione venga abbandonata per motivi meramente economici.

Si ritiene inoltre opportuno che il Proponente specifichi le azioni che intende promuovere al termine del periodo di validità dell'autorizzazione temporanea.

Parallelamente dovranno essere integrati il Piano operativo di gestione della discarica, in modo che vengano disciplinati metodi e logistica relativi ai materiali contenenti amianto sottoposti a trattamento chimico fisico, e il Piano economico finanziario (già carente su molti aspetti che saranno illustrati più avanti), il quale dovrà includere anche le voci economiche pertinenti al trattamento di inertizzazione.

Considerata la natura sperimentale del progetto, si ritiene inoltre opportuno che il Proponente si doti di un laboratorio per le analisi in situ, da mantenere attrezzato e attivo almeno durante il periodo di durata dell'autorizzazione temporanea per l'impianto sperimentale, e da implementare parallelamente all'impianto di trattamento in caso di esito positivo della sperimentazione.

3.3 – Considerazioni in merito alla amplificazione degli impatti ambientali determinata dalla localizzazione dell'intervento.

Per comprendere a fondo tutte le problematiche di questo progetto, il Comune di Savignano si è avvalso della collaborazione dell'istituto ISMAR del CMR e ha acquisito la consulenza di un geotecnico. Le relazioni comprensive delle considerazioni svolte in merito sono allegate al presente documento quali parti integranti e sostanziali.

A titolo di sintesi, preme evidenziare qui la conclusione fondamentale alla quale è possibile giungere in seguito all'esame degli aspetti geotecnici del progetto: ovvero che nonostante siano stati messi in campo dal Proponente tutti i presidi progettuali possibili per garantire stabilità e minimizzare gli impatti ambientali, l'infelice collocazione dell'area di intervento amplifica i rischi (geologici e ambientali) in maniera tale da renderli non superabili.

Il sito prescelto, infatti, è caratterizzato da fragilità intrinseca (di fatto riconosciuta dagli strumenti di pianificazione territoriale che, come si è detto, la definiscono non idonea alla realizzazione dell'intervento) legata alla presenza di frane per colamento e altre dinamiche

tipiche dei calanchi, ma anche di fratture che possono determinare l'amplificazione di eventi sismici, il tutto aggravato dalla conformazione particolarmente stretta della vallecola.

Le argille plioceniche sulle quali è impostato il primo livello di abbancamento non sono totalmente impermeabili come dichiarato dal proponente, ma presentano sempre una parziale permeabilità secondaria per fessurazione e/o per la presenza di lenti di sabbia.

A causa delle ridotte dimensioni a disposizione, il Proponente è stato costretto a sviluppare il progetto il più possibile in verticale, per evitare che il corpo discarica e le opere di sostegno interferissero con l'alveo del Rio Vulpazza.

Nonostante questo sforzo non è comunque stato possibile, a causa dello spazio insufficiente, fondare sia il corpo discarica che l'argine principale di sostegno sullo strato delle argille plioceniche.

Di fatto, l'argine si imposta sugli strati superiori, maggiormente vulnerabili, costituiti da detriti di frana. Questo ha comportato l'esigenza di inserire pali di fondazione, il cui compito è quello di ridurre l'ampiezza delle deformazioni dell'argine nel tempo fino a renderle compatibili con il progetto che si intende realizzare.

Tali deformazioni, se da un lato possono dirsi compatibili ai fini della stabilità dell'argine e del corpo di frana, rischiano però di non esserlo con l'esigenza primaria di mantenere l'integrità della geomembrana di fondo e degli altri presidi previsti per evitare la dispersione di percolato (per esempio i sistemi di drenaggio, le cui condotte a causa del poco spazio a disposizione devono necessariamente passare sotto l'argine di sostegno, e subiscono conseguentemente notevoli sollecitazioni dovute alle deformazioni e ai carichi).

La vallecola del Rio Vulpazza è troppo stretta per ospitare questo tipo di progetto.

Interventi simili esistono, ma in valli più ampie.

In questo caso, l'argine è l'elemento fondamentale per la stabilità della discarica: ma la sua necessaria fondazione sugli strati superiori lo rende vulnerabile, sia dal punto di vista della stabilità che della sicurezza ambientale.

Le ridotte dimensioni della valle incidono negativamente anche su un altro elemento, che è la velocità di dispersione nella matrici ambientali del percolato in caso di fuoriuscita accidentale.

E' un fatto che nel tempo (soprattutto nella fase di post gestione) la geomembrana, per effetto delle deformazioni del terreno, possa subire danneggiamenti. Avviene di frequente anche in contesti meno problematici dal punto di vista dei carichi e delle deformazioni attese (per esempio nelle discariche in pianura). Nel caso della valle del Rio d'Orzo è molto ridotta la distanza tra il corpo discarica e le matrici ambientali vulnerabili (acque superficiali e sotterranee), e l'impossibilità pratica di impostare la totalità dell'intervento sullo strato delle argille moltiplica le possibili connessioni tra eventuali fuoriuscite di percolato ed elementi vulnerabili. Pertanto, in caso in occasione di un avvenimento che si può ritenere probabile quale quello di danneggiamenti della geomembrana di base, si prefigura uno scenario di inquinamento ambientale molto peggiore e difficilmente rimediabile, rispetto a quello che ci si troverebbe a fronteggiare nel caso in cui l'intervento fosse realizzato in una zona più ampia e meno ripida.

Oppure, visto il quadro delle deformazioni attese al di sotto dell'argine (dell'ordine di 30-50 cm), potrebbero subire un danneggiamento le condotte di raccolta delle acque meteoriche o del percolato che, come si è detto, passano sotto l'argine. Anche in questo caso la posizione dell'argine rispetto all'alveo del Rio Vulpazza e ai detriti sottostanti rende molto probabile lo sversamento di inquinanti in acque superficiali, se non in falda.

Un altro elemento critico legato alle dimensioni ridotte della valle nella quale si intende realizzare la discarica è l'interazione con il Rio Vulpazza. Il Rio ha carattere fortemente torrentizio: sul posto non è bene evidente il letto e si ritiene probabile che il corso d'acqua, in occasione di aumenti repentini di portata, possa variare il suo corso in funzione degli effetti erosivi della piena precedente, ovvero della vegetazione che sviluppa in alveo nel tempo.

Il progetto non approfondisce a sufficienza questo aspetto, che si ritiene sostanziale in quanto deve essere dimostrato che l'argine non presenti profili di criticità connessi alla

potenziale interazione con il Vulpazza in occasione di eventi di piena, tenendo conto anche dei recenti incrementi di frequenza degli eventi meteorologici intensi..

(Non è neanche chiaro se il Proponente intenda o meno intervenire sul Rio, al fine di stabilizzare la posizione del suo corso).

Lo sviluppo in verticale del progetto, reso necessario dalla limitata disponibilità di spazio, amplifica anche la probabilità di accadimento di eventi connessi alla formazione di sacche incontrollate di percolato all'interno del corpo della discarica, con conseguenti problemi di stabilità, di inefficienza dei sistemi di drenaggio dei liquidi e dei gas, nonché di danneggiamenti della geomembrana.

La natura eterogenea del corpo di discarica, infatti, composto da strati di rifiuti di caratteristiche geotecniche differenti, è una variabile difficilmente prevedibile.

Il progetto elabora un modello geotecnico preciso e complesso, esaminandone le deformazioni tramite i sistemi più sofisticati e progettando di conseguenza pendenze e sistemi di drenaggio, in modo tale da prevenire il più possibile questa tipologia di rischio.

In realtà, il modello realizzato soffre di carenza di dati di input, che sono in generale datati, ricavati sul campo in numero limitato e in posizioni non sempre significative, ovvero spesso ricavati indirettamente; inoltre si basa su un modello geometrico preciso (in termini di spessori degli abbancamenti dei differenti materiali) che difficilmente potrà essere replicato in maniera pedissequa sul campo, da camion e ruspe.

Rimane pertanto un margine di indeterminabilità del rischio ambientale connesso a questi scenari, i cui impatti sarebbero invece molto più facilmente prevedibili in un ambito di pianura o comunque meno geomorfologicamente complesso.

Nella Parte IV del presente documento si elencheranno alcune integrazioni che si ritengono necessarie per chiarire i profili geologici e geotecnica del progetto, ma si rileva in generale che l'area di intervento proposta amplifica notevolmente i rischi ambientali

connessi alla realizzazione del progetto, e che le scelte progettuali proposte non consentono di annullare gli effetti di questa influenza.

3.4 – Localizzazione non idonea per mancanza di infrastrutture per i trasporti.

La localizzazione proposta non è idonea a ospitare un impianto di smaltimento rifiuti, in quanto si colloca lontano da tutte le direttrici principali della viabilità presenti nella zona (Autostrada, Strada Pedemontana) e in fregio alla SP70, le cui caratteristiche dimensionali non sono idonee al transito frequente di mezzi pesanti. In tal senso si è espresso anche il Corpo unico di Polizia locale dell'Unione Terre di Castelli, con proprio parere prot. n. 8791/2020, già trasmesso all'Autorità competente in allegato alla precedente comunicazione prot. n. 8854 del 31/08/2020.

Anche se solo di recente la Provincia di Modena e la Città Metropolitana di Bologna hanno emesso apposita ordinanza di divieto di transito su questa strada ai mezzi di massa superiore a 3,5 t, il Comune di Savignano ha formulato questa istanza già nel 2019 (quindi ben prima del deposito da parte da UNIRECUPERI dell'istanza di PAUR ora in discussione), anche su sollecitazione dei residenti.

Il passaggio di mezzi pesanti, oltre creare difficoltà oggettive alla circolazione in considerazione delle esigue dimensioni della strada (in alcuni punti stretta 4 m), incide negativamente sulla sicurezza di un tratto che già di per sé è caratterizzato da molti elementi di rischio: ridotte dimensioni delle carreggiate, tortuosità, presenza di abitazioni a brevissima distanza, mancanza di illuminazione, oltre che soggetta a allagamenti da parte del vicino Rio d'Orzo.

La valutazione degli impatti del progetto contenuta nel SIA allegato all'istanza esplicita chiaramente che la realizzazione della discarica comporterebbe un aumento del traffico pesante lungo la SP70 del 312,5%!

Tenendo conto del fatto che, come si dirà più avanti nella sezione "Richiesta integrazioni", lo stato di riferimento ambientale delineato da UNIRECUPERI per la componente "traffico" risulta non affidabile e probabilmente sovrastima la situazione reale,

si ritiene che l'aumento di traffico pesante e, conseguentemente, l'impatto sulla viabilità possano essere stati sottostimati.

I flussi di traffico generati dall'impianto, peraltro, inciderebbero significativamente su tutta la viabilità principale di Savignano andando ad aggravare una situazione di traffico già difficile dovuta alle caratteristiche geometriche delle direttrici principali (di dimensioni contenute e spesso con ridottissime distanze dalle abitazioni) che attraversano il centro di tutte le frazioni del Comune di Savignano sul Panaro).

Problematico in modo particolare risulta il nodo di Mulino, dove, in corrispondenza del centro abitato, è presente un incrocio con semaforo e passaggio a livello che genera già ora situazioni gravose di traffico sulle SS569 e SP14.

Ma situazioni di traffico intenso, spesso associati a problemi di sicurezza, sono rilevabili anche a Garofano, in corrispondenza dell'intersezione tra la SP623 e la strada comunale via XXV Aprile, a Formica, in corrispondenza dell'intersezione tra la SP623 e la SS569 proveniente da Vignola e a Doccia, in pieno centro, dove la SS569 interseca via Doccia.

Tutte intersezioni che i camion in ingresso e in uscita dalla discarica dovranno o potranno attraversare.

Si segnala peraltro che anche l'utilizzo della Pedemontana, con accesso o uscita da Magazzino, sarebbe sconsigliabile in quanto gli svincoli sono stati realizzati con caratteristiche geometriche non pienamente conformi alla normativa tecnica.

Entrando nel merito della valutazione degli impatti sul traffico, contenuta nell'elaborato S.04.00 del SIA, si nota quanto segue:

- L'impatto dei camion addetti alla movimentazione delle terre (stimati in 9 mezzi al giorno) viene stabilito "trascurabile" in quanto il sito di deposito temporaneo individuato è la cava Buscadello. Purtroppo non vi è alcuna certezza di questo, in quanto il proponente non ha la titolarità a depositare nella cava (ancora in corso di sistemazione da parte di altro soggetto) nessun tipo di materiale. Sarebbe pertanto

opportuno, in via cautelativa, tenere conto anche dell'impatto di questi mezzi, di peso 30 t, che effettueranno in totale 18 viaggi al giorno in ingresso e in uscita dalla discarica.

- Il numero di transiti di mezzi pesanti previsti al giorno per la gestione dell'impianto di smaltimento rifiuti ammonta pertanto non a 50, ma a 68 viaggi al giorno.
- Il Proponente evidenzia che Bologna rappresenta uno dei principali snodi delle autostrade italiane, che i mezzi di servizio alla discarica potranno accedere facilmente alle reti autostradali usufruendo della viabilità provinciale e comunale di distribuzione e che la posizione della discarica (tra le province di Modena e Bologna) consentirà di utilizzare anche la rete stradale ricadente nel territorio modenese.

In realtà, per quanto riguarda la viabilità locale, si utilizzerà unicamente quella modenese, con impatto diretto soprattutto sul territorio di Savignano sul Panaro. La soluzione proposta da UNIRECUPERI, infatti, di far transitare i mezzi dei quali è direttamente responsabile (ovvero i 2 camion al giorno che trasportano il percolato e i 3 camion al giorno che trasportano materiali da costruzione) verso Vignola per evitare il centro abitato di Savignano (intendendo probabilmente la frazione di Doccia), non tiene conto che sul tragitto tra la discarica e Vignola si colloca anche la frazione di Formica. Savignano non è pertanto escluso dal transito dei mezzi pesanti dentro i centri urbani neanche in questo caso.

Il Proponente dichiara comunque che nella maggior parte dei casi non è possibile determinare a priori il percorso dei mezzi pesanti e ipotizza che i flussi si dividano al 50% tra Savignano (ovvero Doccia e Mulino) e Vignola (ovvero Formica).

In realtà sarebbe più opportuno, essendo coinvolti diversi centri abitati, considerare l'ipotesi più cautelativa, ovvero che tutti i mezzi a destinazione indeterminata (29/34) possano transitare sulla stessa tratta 2 volte al giorno.

- La figura 2 riportata nell'elaborato S.04.00 del SIA traccia un possibile percorso dei mezzi attraverso Vignola, fissando probabilmente come destinazione il casello di Modena Sud. Si vede che saranno interessati dal transito (oltre la via Rio d'Orzo e l'intersezione con la via Claudia) l'abitato di Formica e, potenzialmente, quello di

Garofano (nel caso in cui i mezzi scegliessero di transitare sulla SP624 e la SP4, per esempio nei giorni in cui il centro di Vignola ospita il mercato settimanale)

La figura 3 riportata nell'elaborato S.04.00 del SIA traccia un possibile percorso dei mezzi verso (presumibilmente) il casello di Casalecchio di Reno. In tal caso sarebbero certamente interessati i centri abitati di Doccia e Mulino.

Lo stato ambientale di riferimento delineato nell'elaborato S.03.00 non contiene rilevazioni significative di dettaglio su tutto il territorio impattato, bensì si riferisce a stazioni di rilevamento molto distanti dall'area di intervento e a due rilievi risalenti al 2018, della durata di mezza giornata ciascuno, uno svolto presso l'intersezione tra via rio d'Orzo e via Claudia, l'altro sulla via Tavoni a Formica. Non è pertanto possibile desumere dal documento S.04.00 alcuna valutazione degli impatti della discarica su tutti i centri urbani impattati.

- Le tabelle di sintesi riportano una sottostima degli impatti generati dal traffico perché: non partono da dati relativi allo stato di riferimento sufficienti e sufficientemente rappresentativi; ad eccezione della SP70, da cui transitano sempre certamente la totalità dei mezzi, considerano una distribuzione uniforme dei percorsi in maniera poco cautelativa, trascurano l'impatto determinato dai 18 transiti al giorno previsti per la movimentazione delle terre, per le quali non esiste alcuna garanzia che il deposito temporaneo possa essere la ex cava Buscadello.

A evidenziare quanto poco possa essere rappresentativo della situazione reale lo studio proposto, si evidenzia che l'elaborato S.04.00, a pag. 52, pone come possibile prospettiva di miglioramento la "prevista realizzazione del casello autostradale di Valsamoggia"...casello realizzato e operativo ormai da diversi anni.

In conclusione si evidenzia che l'intervento in progetto determinerà un impatto devastante sul tratto savignanese della SP70, già interdetta al traffico di peso superiore a 3,5 t per ragioni di sicurezza dovute alle caratteristiche intrinseche della strada, e che vedrebbe invece il passaggio di mezzi del peso di 20, 25 o 30 t 68 volte al giorno (da 6 a 9 camion all'ora, a seconda della durata della giornata lavorativa considerata), con un incremento del

traffico pesante certamente superiore alla sottostimata percentuale del 312,5% prospettata dal Proponente.

Si evidenzia inoltre come i suddetti flussi di traffico si distribuiranno su tutti i centri abitati di Savignano (escluso forse Magazzino), sui quali però non è stato condotto alcuno studio che permetta di valutare l'impatto effettivamente prevedibile.

3.5 – Considerazioni finali in ordine alla valutazione degli impatti ambientali

Da quanto brevemente esposto nei punti che precedono, ed evidenziato dagli studi scientifici acquisiti dal Comune di Savignano a supporto dell'istruttoria dell'istanza di UNIRECUPERI, emerge con forza che l'intervento proposto determina prevedibili elevati impatti ambientali la cui gravità e pericolosità è significativamente amplificata dalla scelta dell'area di intervento.

Si ricorda, a questo proposito, che il D.Lgs. 152/2006 – Parte IV, al comma 4 dell'art. 177 riporta:

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Poiché in materia di gestione rifiuti, e in particolar modo di impianti di discarica, è quantomeno improbabile che si verifichi una situazione totalmente priva di rischi, si ritiene che la sopra citata norma debba essere intesa nel senso che si deve assicurare che le attività di gestione rifiuti avvengano in situazioni e contesti in grado di minimizzare e circoscrivere ogni rischio di danneggiamento ambientale, in modo che tali rischi, preventivamente

valutati, possano essere prevenuti, eliminati o mitigati in maniera significativa per mezzo delle scelte progettuali adottate.

Il sito prescelto per l'intervento in parola non ha assolutamente queste caratteristiche. Anzi: l'impatto ambientale che ci si può attendere da questo progetto risulta amplificato a causa del sito prescelto (peraltro riconosciuto "di particolare interesse, tutelato dalla normativa vigente") a causa della presenza dell'area boscata e del geosito.

L'eventuale autorizzazione dell'intervento proposto da UNIRECUPERI nel bacino del Rio Vulpazza, caratterizzato da riconosciuti, evidenti e non sanabili impatti ambientali, comporterebbe tra l'altro l'implicita dichiarazione di sostenibilità ambientale e territoriale di un livello di impatto decisamente alto, non mitigabile e non compensabile, che andrebbe a costituire, tra l'altro, un precedente pericoloso, in considerazione del fatto che la pubblica amministrazione è tenuta ad un comportamento il più possibile omogeneo nei confronti degli operatori economici che chiedono di intraprendere questo genere di attività.

PARTE IV - INTEGRAZIONI NECESSARIE

4.1 Poiché a seguito della presentazione dell'istanza di PAUR sono intervenute modifiche normative sostanziali, si richiede che l'intero progetto sia rivisto e aggiornato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 121/2020;
- delle modifiche introdotte al D.Lgs. 36/2003 dal D.Lgs. 121/2020
- dell'abrogazione del D.M. 27/9/2010 operata dal D.Lgs. 121/2020
- dell'avvenuta adozione del Piano Territoriale Metropolitan di Bologna, intervenuta in data 23 dicembre 2020, con conseguente entrata in vigore delle relative norme di pianificazione in regime di salvaguardia.

4.2 Aggiornamento dei dati di caratterizzazione delle componenti ambientali e conseguente aggiornamento degli elaborati di progetto, dello stato ambientale di riferimento e delle valutazioni in merito agli impatti ambientali

Si rileva che in generale tutti i dati necessari alla conoscenza del territorio, alla costruzione del quadro conoscitivo alla base delle valutazioni e della progettazione sono riferibili a periodi non attuali.

E' necessario acquisire rilievi più aggiornati e in numero maggiore rispetto a quelli attualmente a disposizione, e dovranno consentire di estendere il quadro conoscitivo a tutte le aree sulle quali è necessario valutare gli impatti ambientali prevedibili per ciascuna componente oggetto di valutazione.

In particolare si precisa che:

- i rilievi del traffico dovranno essere estesi a tutti i centri abitati impattati e acquisiti per ciascuna sezione stradale su periodi sufficientemente rappresentativi dello stato attuale della rete e del traffico;
- dovranno essere acquisiti nuovi dati piezometrici nell'area di intervento, in punti significativi e in numero adeguate, e per periodi sufficientemente lunghi a stabilire l'effettiva situazione attuale della zona di intervento;
- nell'area di intervento si dovranno ricavare direttamente i parametri geotecnici e acquisire indagini geognostiche in numero e in punti adeguati a costruire un modello geotecnica meno approssimativo possibile.

Tutti i documento progettuali dovranno essere integrati e aggiornati di conseguenza, e dovranno essere operate le dovute correzioni ai progetti e alle valutazioni di impatto ambientale.

4.3 Integrazioni richieste sulla base delle valutazioni operate dal CNR-ISAC

Al fine di comprendere nel migliore dei modi la proposta di intervento UNIRECUPERI, il Comune di Savignano si è avvalso della collaborazione del CNR-ISAC per lo studio dei possibili impatti sull'inquinamento atmosferico. La relazione che riporta le conclusioni

dello studio viene riportata in allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale.

La relazione evidenzia molte carenze, in particolare dello Studio di Impatto Ambientale, che rendono impossibile valutare con chiarezza gli impatti del progetto.

Si richiede pertanto che il Proponente produca le integrazioni al SIA individuate dalla relazione ISAC.

4.4 Rif. elaborato P.02.00 – Piano di sorveglianza e controllo

Il piano di monitoraggio e controllo dovrà prevedere l'invio dei dati di monitoraggio ad ARPAE (e possibilmente ai Comuni di Valsamoggia e Savignano) con periodicità adeguata sulla base delle valutazioni di ARPAE stessa. La comunicazione dei dati non potrà essere limitata ai casi di non conformità ai limiti autorizzati.

Si richiede inoltre che tutte le analisi di monitoraggio siano previste con maggiore frequenza, in considerazione sia dell'elevato rischio di inquinamento ambientale connesso a eventuali fuoriuscite di percolato, sia della rapidità con la quale, in considerazione della particolare morfologia dell'area di intervento, eventuali inquinanti possono raggiungere le matrici ambientali vulnerabili.

Il Proponente prevede di assolvere al dovere di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee previsto dall'art.9, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2003 mediante n. 3 indagini. Questa previsione si ritiene insufficiente, visto che il progetto è carente, al momento, di dati ambientali aggiornati.

4.5 Rif. elaborato P.05.00 – Piano economico – finanziario

Il Piano economico finanziario prodotto a corredo dell'istanza risulta non conforme al D.Lgs. n. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

Il Piano economico-finanziario fornito dal proponente in allegato al Progetto non è conforme alle indicazioni dell'art. 8, lett. m), del D.Lgs. n. 36/2003, in base alla quale il documento deve:

“prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001”.

Il Piano economico finanziario non riporta alcuna valutazione relativa alle entrate attese, né esplicita gli indici utili alla valutazione della sostenibilità dell'investimento nel tempo.

Affinché siano maggiormente garantite la corretta esecuzione e gestione dell'intervento, è fondamentale che la documentazione allegata all'istanza sia sufficiente a dimostrare la sostenibilità economica finanziaria dell'investimento. Sarà pertanto opportuno che il Proponente indichi anche la provenienza delle risorse investite e includa nella valutazione anche eventuali interessi di debito.

Le voci già indicate, inoltre, dovranno essere ulteriormente precisate, in quanto non è sufficiente per la loro valutazione l'indicazione a corpo proposta.

L'esplicitazione chiara e dettagliata dei costi da sostenere si ritiene necessaria anche ai fini del dimensionamento delle garanzie previste dall'art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 36/2003, che il Proponente dovrà presentare nell'eventualità che il progetto venga autorizzato.

4.6 Rif. elaborato A.01.00 – Relazione tecnica (domanda di AIA) – Richiesta di deroga ai limiti della tabella 5 del D.M. 27/9/2010

Il Proponente richiede che l'AIA preveda, per diversi parametri da ricercare nell'eluato del test di cessione, limiti in deroga ai valori fissati dalla tabella 5 del D.M. 27/9/2010.

Tale richiesta è priva di qualunque valutazione di rischio, che dovrebbe consentire all'Autorità competente di decidere in merito e che è prevista dal D.Lgs. 36/2003 nelle forme ben specificate nell'Allegato 7, con riferimento a ogni tipologia di rifiuto che si intende introdurre in discarica.

Si rileva inoltre che molti dei valori limiti proposti in deroga eccedono la soglia massima fissata dall'art. 16-ter del medesimo D.Lgs. 36/2003.

4.7 Rif. elaborato A.01.00 – Relazione tecnica (domanda di AIA) - BAT

Si contesta l'analisi proposta al paragrafo A.6.4 "Conformità e disarmonie rispetto alle BAT".

I punti 1 e 2 della tabella non risultano affatto soddisfatti dal progetto proposto, come già argomentato nei punti precedenti.

Inoltre, al fine di attestare che il progetto è proposto nel rispetto della gerarchia delle azioni per la gestione dei rifiuti (che vede lo smaltimento in discarica come attività di ultima istanza, che deve assumere carattere sempre più residuale nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti), si richiede che il confronto del progetto con le migliori tecnologie disponibili venga esteso anche alle tecnologie disponibili per eventuali trattamenti con finalità di recupero con riferimento a ciascuna delle famiglie di rifiuto per le quali si richiede autorizzazione allo smaltimento.

Lo studio dovrà dare conto delle differenze tra le BAT e le tecnologie effettivamente applicate e fornire in merito adeguata motivazione, anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite per particolari tipologie di rifiuto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

4.8 Rif. elaborato S.03.00 – Stato di riferimento (SIA)

Nel paragrafo 10.3.1 lo studio relativo alla situazione esistente in rapporto a traffico e viabilità è svolto a partire da dati obsoleti e riguarda prevalentemente la zona compresa nel territorio provinciale di Bologna, mentre è proprio sul territorio della Provincia di Modena che graveranno i maggiori impatti.

Lo studio deve essere aggiornato e ampliato, affinché sia data rappresentazione significativa dello stato di riferimento in un adeguato intorno dell'area di intervento, anche nei territori della Provincia di Modena.

Nel paragrafo 10.3.2. si riportano i rilievi eseguiti a maggiore scala di dettaglio per meglio delineare la situazione del traffico nell'immediato intorno dell'area di intervento.

Vengono riportati i risultati di due soli rilievi, della durata di mezza giornata ciascuno (un martedì e un venerdì), svolti nel marzo 2018, su via Tavoni a Formica e all'incrocio tra la via Claudia e la via Rio d'Orzo.

Si rileva innanzi tutto come le zone esaminate siano estranee a quello oggetto delle valutazioni del paragrafo precedente, mentre il confronto di più dati sulle medesime direttrici sarebbe stato utile proprio a dare conto anche della rappresentatività dei modelli adottati.

Si evidenzia inoltre l'assoluta inadeguatezza di questi ulteriori rilievi "di dettaglio", che risultano scarsi per numero di postazioni esaminate e per durata dei rilevamenti e i cui risultati, essendo risalenti a tre anni fa, rischiano di non essere più rappresentativi dello stato di fatto.

Per di più, nella classificazione dei mezzi registrati si distingue unicamente tra macchine (dove presumibilmente vengono raggruppati tutti i mezzi di massa inferiore a 7,5 t) e camion di massa superiore a 7,5 t, mentre per la via Rio d'Orzo, come già detto, sono già problematici i mezzi che superano le 3,5 t.

Il sovradimensionamento dello stato di riferimento rischia di portare a una sottostima degli impatti generati dal progetto.

Si ritiene che lo studio dello stato di riferimento relativo alla componente traffico veicolare debba essere approfondito e migliorato, mediante acquisizione di nuovi rilievi aggiornati, con rilevamenti più lunghi e rappresentativi di più giorni della settimana,

estendendo l'area di indagine almeno fino alla frazione di Mulino e comunque delineata in funzione dell'effettiva previsione dei percorsi dei mezzi da e per la discarica.

4.9 Rif. elaborato S.04.00 – Impatti ambientali (SIA)

Lo studio relativo agli impatti ambientali dovrà essere integrato della valutazione degli impatti attesi, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, nel periodo successivo alla post-gestione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impatti sull'ambiente e la salute derivante dalla degradazione delle matrici cementizie degli RCA;
- quantificazione e costi di gestione dei residui di percolato
- individuazione delle manutenzioni minime necessarie al fine di garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e stima dei relativi costi;

Lo studio di impatto ambientale dovrà inoltre essere rivisto nella parte relativa all'inquinamento acustico, in quanto si dovrà tenere conto anche del traffico indotto (comprensivo dei mezzi addetti al trasporto delle terre verso destinazione ancora da definire) nonché considerare tutti i potenziali recettori..

4.10 Elementi in contraddizione

Il Proponente dovrà chiarire, graficamente e descrittivamente, in che modalità l'intervento previsto interferisce con l'alveo del Rio Vulpazza. Infatti, mentre nella maggior parte degli elaborati grafici il corso del Rio rimane a una certa distanza dal piede esterno dell'argine di sostegno, nella fig. A.8 (sezione dell'argine di base) inclusa nella relazione tecnica della domanda di AIA la sezione dell'argine va a interferire con il corso del Rio, il quale pare essere anche oggetto di opere di risezionamento e rivestimento dell'alveo.

Nella medesima relazione tecnica della domanda di AIA, inoltre, si riporta (paragrafo A.5.2.2.):

“L’area di scarica sarà delimitata a sud dal Rio Vulpazza che corre parallelo all’argine di base di cui il piede di scarpata costituisce una delle due sponde del torrente, . [...]”

Si richiedono esaustivi chiarimenti in merito.

Gli Uffici comunali saranno a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Enrico Tagliavini
(originale firmato digitalmente)

Documento **originale conservato negli archivi informatici del Comune** di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la **stessa efficacia probatoria dell'originale** a meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all'originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlgs 82/05)

Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico

La presente copia, composta da n. ____ facciate, è conforme all'originale firmato digitalmente.

	nome e cognome	luogo e data	firma
Il dipendente abilitato all'autenticazione:	_____	_____	_____